

Tax Newsletter

7-8/2022

Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

Prassi

- Attività immateriali: disciplina applicabile in caso di rivalutazione e/o riallineamento - Risoluzione n. 46 del 2 agosto 2022
- Requisito della commercialità in tema PEX - Interpello n. 418 del 5 agosto 2022
- *Controlled Foreign Companies ed Entry tax* - Interpello n. 408 del 4 agosto 2022
- Novità in tema di bollette doganali - Interpello n. 417 del 5 agosto 2022
- Rimborso IVA in caso di cessione d'azienda - Interpello n. 432 del 24 agosto 2022

Legislazione

Imposte sui redditi

[Adempimento spontaneo per mancata presentazione della dichiarazione IVA - Provvedimento n. 263062 del 5 luglio 2022](#)

Per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o hanno presentato il modello senza aver compilato il quadro VE, possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione o il quadro mancante entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. Tale comportamento può esser posto in essere dal contribuente a prescindere dal fatto che la violazione sia contestata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, salvo che non sia già stato notificato l'avviso di accertamento da parte delle autorità competenti o che siano state ricevute comunicazioni di irregolarità.

[Promozione dell'adempimento spontaneo - Provvedimento n. 268755 del 7 luglio 2022](#)

Con il suddetto provvedimento, l'Amministrazione finanziaria vuole favorire i meccanismi di collaborazione e comunicazione tra contribuente e Autorità. Tra gli aspetti a cui l'AdE pone molta attenzione, vi è quello relativo all'adempimento spontaneo. In particolare, nel caso in cui l'importo dell'IVA detratta (indicata nel quadro VF del relativo modello dichiarativo) fosse superiore all'ammontare che l'Amministrazione ricostruisce attraverso i controlli effettuati sulle fatture elettroniche emesse, sono state previste e definite le modalità con le quali tali informazioni sono messe a disposizione del contribuente. Il soggetto interessato ha, dunque, la possibilità di porre rimedio agli errori eventualmente commessi, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Prassi

Imposte sui redditi

[Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 2022 - Risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022](#)

L'art. 10 del D.L. n. 73 del 2022 ('Decreto Semplificazioni'), ha modificato l'art. 11 del decreto IRAP. Tale modifica si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato, ossia prevede la sostituzione della deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per 'differenza' rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall'art. 11 del Decreto IRAP. Per il primo anno è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

[Consolidato fiscale e utilizzo delle perdite - Interpello n. 391 del 26 luglio 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime del consolidato fiscale. In particolare, in presenza di eccedenze di ACE in capo alla società capogruppo, è previsto l'utilizzo prioritario delle perdite fiscali riportabili (ex art. 84, comma 1, TUIR), nonché di eventuali crediti d'imposta. L'ACE non utilizzata può essere riportata dalla società capogruppo nei periodi di imposta successivi.

[Abuso del diritto: debito infra-gruppo - Interpello n. 391 del 26 luglio 2022](#)

Con riferimento ad una specifica operazione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che deve essere considerata un caso di abuso del diritto un'acquisizione di partecipazioni infra-gruppo, realizzata attraverso la costituzione di un debito infra-gruppo, nel caso in cui tale operazione non presenti vantaggi economici, ma solo fiscali. Infatti, la realizzazione di un'acquisizione così strutturata permette di beneficiare del regime di deducibilità degli interessi passivi, i quali derivano dalla costituzione del debito infra-gruppo non genuino: questi interessi passivi, infatti, sono finalizzati unicamente a prelevare liquidità dal soggetto debitore (liquidità che avrebbe potuto essere distribuita in altre forme).

[Nessuna esenzione IVA per i corsi di nuoto impartiti dall'ASD - Interpello n. 393 del 27 luglio 2022](#)

Anche nell'ipotesi in cui sussista il requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, introdotto dall'art. 132, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i corsi di nuoto erogati da associazioni sportive dilettantistiche principalmente a bambini, quindi finalizzati all'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto, non rientrano nell'ambito di esenzione dall'IVA. La ragione di tale esclusione è dovuta alla mancanza del presupposto oggettivo, definito dalla suddetta Direttiva, "*di insegnamento scolastico o universitario*", poiché le lezioni di nuoto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo. Ai corrispettivi che l'ASD ottiene per l'erogazione dei corsi si applica dunque l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

[Fuoriuscita dal regime CFC - Società controllate estere - Circolare n. 29 del 28 luglio 2022](#)

In linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD, l'eventuale fuoriuscita e l'eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente monitorato tramite il modello di dichiarazione dei redditi, che consente di tenere traccia dell'andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.

Ne consegue che il regime di tassazione, per trasparenza, una volta adottato dal contribuente, può venire ad interrompersi anche in base all'andamento dell'ETR test e/o del *passive income test*, restando ferma la facoltà del contribuente, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell'esimente. Per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l'eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell'ingresso prescinde dall'eventuale mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello Stato di origine.

Esclusione dall'agevolazione Super-ACE della rinuncia ai crediti derivante da contratto di *cash pooling* - Interpello n. 396 del 29 luglio 2022

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che non rientra tra le variazioni in aumento del capitale proprio per il calcolo della Super-ACE e dell'ACE cd. 'ordinaria', la rinuncia ai crediti derivante da contratto di *cash pooling* nella forma tecnica cd. *zero balance*, effettuata dalla controllante, in quanto non può essere considerata come una rinuncia a crediti finanziari, e, pertanto, non può essere assimilata ad un conferimento in denaro. Infatti, anche la Circolare 21/E del 3 giugno 2015 ha chiarito che i contratti di *cash pooling* nella forma del c.d. *zero balance* non configurano un'operazione di finanziamento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto ACE.

Riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione - Circolare n. 31 del 1° agosto 2022

In relazione al riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione, nel caso in cui per effetto di queste siano trasferiti alla beneficiaria, *non newco*, beni non integrati nel ramo d'azienda e di conseguenza, considerando l'oggettiva inesistenza dei dati contabili relativi a tali *asset* trasferiti, occorre individuare dei criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.

Trust non commerciale: formazione del reddito - Interpello n. 401 del 2 agosto 2022

I *trust* non commerciali determinano il reddito secondo quanto disposto dall'art. 143 del TUIR, nonché dall'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR: più specificatamente, concorrono alla formazione complessiva del reddito di tali organismi i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di impresa e i redditi diversi, ad esclusione di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Nel caso di attribuzione ad un *trust* non commerciale di una partecipazione in una società, la plusvalenza che eventualmente si viene a generare è assoggettata all'imposta sostitutiva del 26% e, perciò, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Controlled Foreign Companies ed Entry tax - Interpello n. 408 del 4 agosto 2022

L'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina delle *Controlled Foreign Companies* e all'applicazione della cosiddetta *entry tax* (ex art. 166-bis, TUIR). In particolare, nel caso in cui una società estera, qualificata come CFC e i cui redditi siano tassati per trasparenza in capo ai soci residenti in Italia, trasferisca in Italia la propria sede, deve assumere come valori fiscali delle proprie attività e passività quelli che sono stati utilizzati dalla medesima, nell'ultimo periodo di imposta, per l'applicazione del regime di tassazione per trasparenza.

Requisito della commercialità in tema PEX - Interpello n. 418 del 5 agosto 2022

Nel caso in cui la società partecipata svolga la propria attività in una struttura idonea alla produzione e commercializzazione di beni e servizi, da cui potenzialmente derivino ricavi, allora sussiste il requisito di commercialità; di conseguenza, la Società controllante potrà applicare il regime della *participation exemption*. L'Agenzia delle entrate chiarisce che il requisito di commercialità è valido anche quando la società ha le capacità anche solo potenziali di vendere i propri beni o servizi al mercato, nei tempi e nelle condizioni previsti dal settore in cui opera.

Opzione di valutazione di beni e partecipazioni nel caso di trasformazione inversa - Interpello n. 425 del 12 agosto 2022

Con riferimento all'opzione per la rivalutazione di beni e partecipazioni nell'ipotesi di trasformazione inversa, considerato che il quadro RQ del modello Redditi, da presentare a novembre 2022, non prevede alcun rigo in cui poter manifestare la volontà di aderire all'allineamento dei valori dei beni e delle partecipazioni ai fini fiscali, il contribuente dovrà limitarsi a predisporre l'apposito prospetto del quadro RQ sezione XXIV del modello SP 2021 con i dati relativi ai beni e alle partecipazioni rivalutate e ad effettuare i versamenti previsti.

Il contributo percepito per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre deve qualificarsi come sopravvenienza attiva - Interpello n. 427 del 12 agosto 2022

L'indennizzo percepito dalle società per la rottamazione obbligatoria delle frequenze del digitale terrestre è qualificabile come contributo in conto capitale. Tale tipologia di contributi non sono correlati a specifici fattori produttivi (siano essi di esercizio che a fecondità ripetuta), ma consistono piuttosto in un generico potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa beneficiaria e, di conseguenza, assumono rilevanza fiscale, come sopravvenienze, nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore.

In questo caso tale contributo assumendo la qualifica fiscale di sopravvenienza attiva, concorre alla determinazione del reddito nell'esercizio in cui è stato incassato e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Imposte sui redditi - Agevolazioni

Trasferimento dei crediti da *superbonus* al consolidato - Risoluzione n. 45 del 2 agosto 2022

L'Agenzia delle entrate chiarisce che ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo, inclusa la stessa consolidante, ha la facoltà di trasferire all'interno del consolidato fiscale i redditi derivanti da misure di *superbonus*, poiché questi non figurano come una cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso. Tuttavia, il trasferimento deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, altrimenti incorrerebbe nelle limitazioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio, come modificato dal Decreto Sostegni-ter.

Attività immateriali: disciplina applicabile in caso di rivalutazione e/o riallineamento - Risoluzione n. 46 del 2 agosto 2022

La deduzione ai fini IRES e IRAP del maggior valore rivalutato/rialineato (ai sensi dell'art. 110, comma 8-ter, decreto-legge 104/2020), riferito alle immobilizzazioni immateriali, è ammessa in misura non superiore ad 1/18 del suddetto valore, per ogni periodo di imposta: più precisamente, bisogna sottolineare come rientrino in tale disciplina i marchi, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita. Infine, per poter accedere al beneficio previsto da tale disposizione, è necessario il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Riallineamento: chiarimenti in tema di perfezionamento dell'opzione - Interpello n. 411 del 4 agosto 2022

L'Amministrazione finanziaria, in tema di riallineamento dei valori fiscali, ha confermato quanto già espresso nella Circolare 14/E del 27 aprile 2017: più precisamente, la suddetta opzione si considera esercitata mediante l'indicazione, in dichiarazione dei redditi, dei maggiori valori rivalutati, nonché della relativa imposta sostitutiva (art. 110, comma 4, decreto-legge 104/2020). È possibile esercitare l'opzione anche mediante la presentazione di una dichiarazione tardiva, nel termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Inoltre, l'omesso pagamento dell'imposta sostitutiva (o il ritardo del versamento) non inficia sulla validità dell'opzione: in questo caso, la Società interessata potrà avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.

Il nuovo *Patent box* - Interpello n. 413 del 5 agosto 2022

Il regime del *Patent box* prevede la parziale detassazione dei redditi prodotti da talune categorie di immobilizzazioni immateriali. In particolare, la suddetta disciplina ha subito recenti modifiche con l'emanazione del decreto-legge 146/2021: ai sensi dell'art. 6, comma 3, "*i costi di ricerca e sviluppo [...] in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento*".

Imposte sui redditi - Agevolazioni - Istituzione codice tributo

Credito d'imposta per le imprese energivore con sessione suppletiva - Circolare n. 25 del 11 luglio 2022

Le aziende iscritte nell'elenco delle imprese energivore per l'anno 2022 mediante sessione suppletiva possono fruire del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022. Il documento di prassi torna ad analizzare la disciplina dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese energivore e non, nonché la disciplina sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Esclusione delle attività di miglioramento estetico del prodotto dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo - Risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022

L'Agenzia delle entrate chiarisce che non rientrano nell'ambito di applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo le attività di ricerca di mercato attuate al fine di raccogliere informazioni in merito alle preferenze e i gusti dei consumatori, le attività di valutazione del livello di gradimento estetico del prodotto, le attività finalizzate al posizionamento strategico del prodotto o all'inserimento nel mercato dello stesso. Tali attività di miglioramento estetico del prodotto e di lancio di nuove tendenze di moda sono escluse dall'applicazione del credito ricerca e sviluppo poiché non sono svolte nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa volto al superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche.

Credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società *benefit* - istituzione codice tributo - Risoluzione n. 42 del 27 luglio 2022

È stato istituito il codice tributo n. 6976 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società *benefit*, di cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Credito d'imposta per gli edifici storici tutelati - istituzione codice tributo - Risoluzione n. 43 del 27 luglio 2022

È stato istituito il codice tributo n. 6979 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Credito d'imposta per lo sviluppo di competenze manageriali - istituzione codice tributo - Risoluzione n. 44 del 27 luglio 2022

È stato istituito il codice tributo n. 6980 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali di cui all'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale opzione può essere esercitata dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché nei periodi di imposta successivi; i soggetti che, invece, hanno esercitato l'opzione nei periodi di imposta precedenti (secondo le antecedenti disposizioni) possono scegliere se aderire al nuovo regime agevolativo (tale opzione è esclusa per i soggetti che abbiano stipulato accordi preventivi con l'AdE o abbiano optato per il regime in autoliquidazione OD).

[Contributi a fondo perduto COVID-19 - Interpelli n. 414 - 415 - 419 del 5 agosto 2022](#)

I contributi a fondo perduto, previsti per aiutare le imprese a fronteggiare la crisi da COVID-19, non possono essere richiesti da soggetti che si trovavano già in situazione di difficoltà prima dell'entrata in vigore dell'aiuto: in particolare, l'impresa richiedente non può essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza.

Inoltre, nel caso di cessione di ramo di azienda, l'impresa richiedente deve determinare la riduzione del fatturato, escludendo da tale calcolo quanto realizzato dalla medesima azienda oggetto di cessione.

[Contributo straordinario per l'energia: determinazione base imponibile - Interpello n. 420 del 12 agosto 2022](#)

Secondo le disposizioni fornite dall' art. 37, D.L. n. 21/2022, i soggetti passivi che svolgono la propria attività nella produzione, importazione e rivendita di energia elettrica, gas o prodotti petroliferi devono adempiere al pagamento di un contributo straordinario. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel determinare la base imponibile su cui calcolare il contributo, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (indicate nelle LIPE) non devono essere imputate, a condizione che esistano operazioni passive ad esse afferenti territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non computate nelle LIPE.

[Limitazioni bonus investimenti pubblicitari - Interpello n. 421 del 12 agosto 2022](#)

Non rientrano nell'agevolazione bonus investimenti pubblicitari le spese che la società effettua in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante l'utilizzo e il relativo pagamento di servizi resi da soggetti terzi. Rientrano, invece, all'interno delle condizioni del bonus, le spese in investimenti in campagne pubblicate su stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

IVA

[Approfondimento esterometro - Circolare n. 26 del 13 luglio 2022](#)

L'Agenzia delle entrate, nel fornire le risposte ai quesiti in materia di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), chiarisce che la comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ivi compresi i

consumatori, in quest'ultimo caso solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento. Inoltre, l'Autorità fornisce istruzioni ulteriori sull'ambito di applicazione del nuovo esterometro, sulla compilazione dei file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e sulla conservazione.

[Trattamento IVA di servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione - Interpello n. 392 del 26 luglio 2022](#)

Con l'introduzione del comma 3 nel corpo dell'art. 9, risultano esclusi dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, qualora tali servizi siano prestati a soggetti diversi dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario dei beni.

I suddetti servizi di trasporto effettuati dalla società non rientrano nel regime di non imponibilità IVA poiché eseguiti nei confronti di un committente che - in questo rapporto - di fatto agisce quale 'subappaltatore'.

[Imbarcazioni da diporto: calcolo della quota non assoggettabile a IVA in caso di *leasing* con utilizzo intra ed extra-UE - Interpello n. 394 del 29 luglio 2022](#)

Qualora l'imbarcazione da diporto sia destinata a un utilizzo sia intra che extra-UE, l'utilizzatore, al fine di individuare la quota di non assoggettabilità all'IVA, presenta una dichiarazione (provvisoria) indicante la percentuale di navigazione prevista al di fuori della UE, per ogni anno di durata del contratto di *leasing*. Il fornitore potrà, quindi, emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione dall'imposta. Il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente in via provvisoria e comunicare al proprio fornitore l'eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo.

[Novità in tema di bollette doganali - Interpello n. 417 del 5 agosto 2022](#)

Al fine di facilitare i contribuenti nei propri adempimenti fiscali relativamente alla registrazione delle 'bollette doganali' di importazione e per consentire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, ha pubblicato il prospetto di "*Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione*". Nel modello, vengono riportati i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazi, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

[Adempimenti IVA nel caso di acquisti effettuati da un forfettario presso un fornitore UE sottoposto al regime delle piccole imprese - Interpello n. 431 del 23 agosto 2022](#)

L'art. 38, comma 5, lettera d), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro delle semplificazioni di imposizione e riscossione dell'imposta disposte per il regime speciale delle piccole imprese (Direttiva 2006/112).

Di conseguenza, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese del regime sopra indicato, in quanto si deve supporre che l'operazione sia rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine del cedente. Nel caso l'acquirente non avesse ricevuto dal cedente apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, è tenuto ad emettere comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non dovrà compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

Rimborso IVA in caso di cessione d'azienda - Interpello n. 432 del 24 agosto 2022

Nell'ipotesi di cessione d'azienda di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa/cedente (avendo cessato qualunque attività rilevante ai fini IVA in Italia e conseguentemente chiuso la sua posizione IVA), il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, comprensivi degli effetti IVA, successivi alla data di cessione.

Tale cessione degli obblighi dal cedente al cessionario rileva anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30-ter del Decreto IVA. L'Agenzia, a tal proposito, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente, ha ritenuto che, laddove il committente abbia correttamente riversato l'IVA indebitamente detratta, il cessionario/avente causa è il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 30-ter, a decorrere dalla data di rimborso dell'IVA a suo tempo applicata in via di rivalsa al cliente.

Modalità di rimborso dell'IVA da parte di un'Università in caso di acquisti promiscui - Interpello n. 436 del 25 agosto 2022

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola. La disposizione è volta, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta, a evitare che i creditori (soggetti passivi) restino incisi di un'IVA versata all'Erario per la quale non ottengono il pagamento da parte del debitore.

In questo caso trattandosi di acquisti promiscui, ancorché operati prevalentemente nell'ambito della sfera istituzionale, nel presupposto che l'Università abbia pagato, registrato le fatture ricevute e dunque versato la relativa imposta, l'IVA rettificata potrà essere recuperata adottando lo stesso criterio di ripartizione proporzionale con cui è stata operata la detrazione dell'IVA relativa all'attività commerciale con riferimento all'originario importo fatturato.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 7-8/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.